

## STATUTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

### Capo I ELEMENTI COSTITUTIVI

#### Art. 1 Costituzione

1. Tra gli Enti sottoscrittori della convenzione quadro e delle successive appendici, è costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Testo Unico sulle Autonomie Locali di cui al D.Lgs. 267/2000, con sede legale in Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 6, un Consorzio denominato "Consorzio Universitario Piceno" e lo stesso può essere indicato con la sigla "C.U.P." Esso è stato inizialmente costituito con decreto del Prefetto di Ascoli Piceno n. 3.575 del 7.06.1974.
2. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare l'adozione di un nuovo segno emblematico (logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede sempre nello stesso Comune di Ascoli Piceno.
3. E' ammesso il concorso al perseguimento dei fini consortili da parte di soggetti pubblici e/o privati, con contribuzioni periodiche e/o "una tantum", previa stipula di apposita convenzione.

#### Art. 2 Finalità

1. Il Consorzio è ente programmatore-promotore, al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica nel territorio degli Enti pubblici soci.
2. In particolare si occupa di:
  - a) sostenere, con personale, con immobili e finanziariamente, ove necessario, nei modi e per gli importi stabiliti dagli organi del Consorzio stesso, le forme di istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti nei Comuni aderenti;
  - b) coordinare e supportare le proposte di istituzione di corsi, di diplomi universitari ed in generale di terzo livello, istituti di ricerca applicata e alta qualificazione e scuole ad indirizzo speciale;
  - c) promuovere la realizzazione di servizi universitari e parauniversitari, integrati, ove possibile, con i servizi della collettività;
  - d) promuovere ed organizzare seminari di studio, convegni ed incontri culturali;
  - e) favorire ogni altra iniziativa che contribuisca alla conoscenza della realtà universitaria e a permetterne l'integrazione con il sistema economico, sociale e culturale del territorio;
  - f) organizzazione e gestione di attività di formazione professionale;
  - g) promuove progetti territoriali e realizzare servizi aventi rilevanza economica compatibili alle finalità dell'Ente;
  - h) espletare attività di consulenza.

#### Art. 3 Durata – Nuove adesioni – Recesso

1. La durata del Consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste nei corrispondenti articoli della convenzione quadro.

## CAPO II

### ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

#### Art. 4 Gli organi

1. Sono organi del Consorzio:
  - L'Assemblea dei soci;

- Il Presidente dell'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo.

#### Art. 5 L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio essa impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli enti consorziati.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

#### Art. 6 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati, o in loro vece, dai rispettivi delegati.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla normativa vigente e sono strettamente connesse alla perdita della qualità di legale rappresentante dell'ente di appartenenza. La decadenza è automatica con la perdita della suddetta qualità.
3. Ciascun ente consorziato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione quadro e dalle sue eventuali appendici.
4. Il rappresentante legale di ciascun ente esercita in Assemblea le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote stesse.

#### Art. 7 Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati al domicilio eletto almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.
5. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.
6. Tuttavia, in ogni caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi almeno oltre le ventiquattro ore successive, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative.
7. Il Presidente dell'Assemblea dovrà riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti che rappresentino almeno il un quinto delle quote consortili, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

#### Art. 8 Competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio secondo i fini statutari ed il programma di mandato.
2. In particolare compete all'Assemblea:
  - a) la nomina del proprio Presidente;
  - b) la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente eleggendo, tra i consiglieri, un Vice- Presidente che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento;

- c) la nomina di altri membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei soggetti privati e/o pubblici che, tramite convenzione, si siano impegnati a concorrere, in via continuativa, al raggiungimento degli scopi consortili; tale nomina avviene secondo le disposizioni previste nell'apposito regolamento;
- d) la nomina dell'Organo di controllo;
- e) l'adozione delle deliberazioni riguardanti l'accettazione di nuove adesioni al Consorzio e degli eventuali recessi, nonché l'adozione delle proposte di modifica allo statuto consortile, secondo le disposizioni contenute negli articoli 4 - 5 e 6 della convenzione quadro.
- f) la nomina di un eventuale Comitato dei Sostenitori di supporto all'azione istituzionale del Consorzio sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea medesima;
- g) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente statuto;
- h) l'approvazione degli indirizzi, del piano programma, dei bilanci di previsione annuali e pluriennali e relative variazioni e dei rendiconti di gestione;
- i) la deliberazione dei contratti di mutuo, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- j) l'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile fatta esclusione di quelli riguardanti i beni mobili e le dotazioni strumentali delle aree e dei servizi di cui l'Ente si compone;
- g) determinare gli indirizzi in materia di personale;
- h) l'approvazione dei regolamenti fatta esclusione del regolamento dei servizi relativi al personale dell'Ente e di quello relativo al Comitato Tecnico Scientifico;
- i) l'approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
- j) la partecipazione del Consorzio a società con l'individuazione dei criteri per l'affidamento di attività/servizi mediante convenzione;

#### Art. 9

##### Deliberazioni dell'Assemblea

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni degli enti locali, per quanto attiene ai pareri, alla pubblicazione, al controllo e alla sottoscrizione degli atti da parte del Presidente dell'Assemblea e del Segretario.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze diverse previste espressamente dalle leggi, dallo statuto e dalla convenzione quadro.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone.
4. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate da eventuale specifico regolamento.

#### Art. 10

##### Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea consortile nel suo seno per assolvere i compiti istituzionali previsti dallo statuto. Il Presidente decade automaticamente con la perdita dello status di legale rappresentante dell'Ente consorziato di appartenenza. In questo caso il socio più anziano non decaduto provvede nei successivi 60 gg a convocare una Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente.
2. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal componente dall'Assemblea più anziano di età.

#### Art. 11

##### Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni congiuntamente al Segretario;
- b. emette ordinanze per l'attuazione e l'osservazione dei regolamenti del Consorzio, ove non ritenga di assegnare caso per caso tali funzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni;
- d. la nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non vi provveda in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 13, 3° comma;

#### Art. 12 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo esecutivo dell'attività sociale e di amministrazione dell'ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. I componenti del consiglio devono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private
3. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio, si compone di un numero di 3 o di 5 componenti compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, come sopra eletti, durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
5. Il Consiglio di Amministrazione di cui al precedente comma 3 potrà essere integrato con rappresentanti di altri enti pubblici e/o soggetti privati secondo le disposizioni previste all'art. 8, comma 2, lettera c e del collegato regolamento;
6. Qualora la compagine consiliare sia di numero pari in conseguenza della presenza del rappresentante dei soggetti privati e/o degli enti pubblici convenzionati, in caso di parità nelle votazioni, prevarrà l'espressione di voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione compete una indennità di funzione stabilita dall'Assemblea entro i limiti previsti dalla legge in materia di Enti Locali.
8. Ai consiglieri spetta un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea.

#### Art. 13 Nomina e decadenza del Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza, sulla base di una proposta, sottoscritta dai portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza, contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente, di vice Presidente e di consigliere.
2. La proposta contenente l'indicazione delle linee guida del programma di mandato, contenete gli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curriculum vitae" dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali.
3. Qualora l'Assemblea non provveda a tale nomina entro quarantacinque giorni dalla costituzione del Consorzio o alla scadenza del mandato quinquennale, il Presidente dell'Assemblea, nei successivi 30 giorni, provvedere alla nomina con un suo atto, che viene comunicato all'Assemblea nella prima adunanza.

#### Art. 14 Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è competente alla proposizione e predisposizione, mediante il supporto del Segretario e del Direttore, per quanto di loro competenza, dei seguenti atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
  - a) bilancio di previsione annuale e pluriennale;
  - b) relazione previsionale e programmatica
  - c) rendiconto di gestione;
  - d) la disciplina delle tariffe e dei prezzi dei servizi e delle prestazioni;
  - e) regolamenti interni fatta eccezione dei regolamenti relativi al personale dell'Ente;

2. Al consiglio d'amministrazione altresì compete:
  - a) approvare i progetti e i programmi esecutivi ed il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e loro variazioni;
  - b) effettuare i prelevamenti dal fondo di riserva;
  - c) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi stato e grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
  - d) recepire gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
  - e) approvare i regolamenti riguardanti il personale sulla scorta degli indirizzi determinati dall'Assemblea in materia;
  - f) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative alle variazioni al bilancio di previsione da sottoporre, a pena di decadenza, a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
  - g) nominare il Segretario dell'ente su proposta del Presidente del C.d.A. con compiti di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il Segretario è scelto fra i soggetti con esperienza di almeno cinque anni maturata come dirigente amministrativo negli Enti Locali. In caso di sua assenza o impedimento lo stesso è sostituito dal Direttore;
  - h) nominare il Direttore dell'ente su proposta del Presidente del C.d.A. con le attribuzioni gestionali previste dalla vigente normativa in tema pubblico impiego, in quanto compatibili, e dai regolamenti consortili;
  - i) la facoltà di nominare un Comitato Tecnico Scientifico di supporto alla propria attività sulla base di quanto stabilito nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio medesimo;
3. Il Consiglio di Amministrazione, infine, adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

#### Art. 15

##### Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il consiglio si riunisce per decisione del Presidente almeno sei volte l'anno ovvero a richiesta della metà più uno dei consiglieri assegnati. In ogni caso d'inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e ad esse vi partecipano il Direttore, il Segretario e se invitato l'Organo di controllo dell'Ente;
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni degli enti locali, per quanto attiene ai pareri, alla pubblicazione, al controllo e alla sottoscrizione degli atti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario.

#### Art. 16

##### Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra l'Assemblea e Consiglio di Amministrazione; coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione; ed assicura l'unitarietà delle attività del Consorzio.
2. Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti il Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa alle adunanze dell'Assemblea.
3. In particolare il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, nonché nei procedimenti arbitrali, come attore o convenuto;
  - b) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno e ne sottoscrive le deliberazioni;
  - c) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio;
  - d) sovrintende e coordina l'attività del consiglio;
  - e) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio;

**Art. 17**  
Consigliere Anziano

1. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

**Art. 18**  
Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori si applicano le norme vigenti anche in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.
2. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli amministratori e ai dipendenti chiamati in giudizio per l'esercizio delle loro funzioni ed attività.
3. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni ove essi abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

**Capo III**  
**ORGANI GESTIONALI E STRUTTURE**

**Art. 19**  
Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità descritte dalla legge per gli enti locali, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.

**Art. 20**  
Personale

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, si dota del personale necessario allo svolgimento delle proprie attività.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di settore e dai C.C.N.L. vigenti per il comparto degli Enti locali.

**Capo IV**  
**GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'**

**Art. 21**  
Criteri informativi della gestione

1. La gestione del Consorzio deve garantire il pareggio del bilancio di previsione da perseguire attraverso il costante equilibrio delle entrate e delle uscite nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il regolamento di contabilità, oltre a stabilire quanto previsto dalla legge per gli enti locali, individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al Consorzio, pertanto, le norme in materia di finanza degli enti locali.

**Art. 22**  
Patrimonio

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Al patrimonio consortile sono applicate le norme previste in materia per gli enti locali.

#### Art. 23

##### Trasferimenti per partecipazione alle spese

1. Il Consorzio provvede alla copertura delle spese necessarie al suo funzionamento attraverso le entrate proprie e quelle per trasferimenti da parte degli enti consorziati e degli altri enti pubblici e/o privati negli importi iscritti nel bilancio di previsione.
2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare al Consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno, la somma dovuta ed iscritta nel bilancio di previsione approvato, calcolata in misura proporzionale a ciascuna quota di partecipazione.

#### Art. 24

##### Bilancio di Previsione

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, predisposti in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo per gli enti locali, vengono proposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea consortile entro i termini previsti dalla vigente normativa degli enti locali.
3. Allegata ai bilanci di previsione è la Relazione Previsionale e Programmatica proposta dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 25

##### Rendiconto della Gestione

1. Il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e ed approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
2. Il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio redatti secondo i dettami della vigente normativa per gli enti locali. Al rendiconto è allegata la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dell'organo di controllo e il prospetto di riconciliazione tra i dati finanziari e i dati economici.

#### Art. 26

##### Convenzioni, concessioni e partecipazione

1. Il Consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti che costituiscono il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero partecipare, da solo o con altri enti locali, a società per azioni. Può inoltre stipulare apposita convenzione con soggetti anche privati e avvalersi di consulenze esterne.

#### Art. 27

##### Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa viene affidato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea in relazione alla normativa in materia per gli enti locali.

#### Art. 28

##### Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità deliberato dall'Assemblea stabilirà le modalità di espletamento degli adempimenti contabili adattando la normativa alla natura e all'attività di gestione propria del Consorzio.

### Capo V

## VIGILANZA E CONTROLLO

#### Art. 29

## Rimozione e sospensione

1. Il Presidente ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi della normativa stabilita dagli enti locali.

### Art. 30 Revoca

1. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile, ai sensi della normativa stabilita dagli enti locali.
2. Alla loro sostituzione l'Assemblea provvede nella stessa seduta.

### Art. 31 Decadenza

1. Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza del componente assente.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

### Art. 32 Raccordo con gli enti

1. Il Consorzio al fine di assicurare l'informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea relative a: nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina dell'Organo di controllo, approvazione del Documento di Programmazione quinquennale, approvazione dei bilanci di previsione, approvazione del rendiconto di gestione e approvazione dei regolamenti.

### Art. 33 Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali e provinciali degli enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'eventuale regolamento.

### Art. 34 Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni rinnovabili per un solo mandato consecutivo. L'organo di controllo è composto da uno tre membri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto di fa riferimento alla vigente normativa in materia di enti locali.
2. Le attività dell'organo di controllo sono stabilite dal regolamento di contabilità.
3. L'organo di controllo, se invitato, assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

### Art. 35 Controlli

1. Il Consorzio secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità attua i controlli interni sulla base dei principi stabiliti dalla normativa per gli enti locali.

## Capo IV

### TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 36

Trasparenza

1. Il Consorzio uniforma la propria attività ai di principi trasparenza e di pubblicità dei propri atti alle normative previste in materia.
2. Il Consorzio pubblica gli atti dell'Assemblea e del consiglio nel proprio albo e ne cura altresì la pubblicazione nel proprio sito internet..

**Capo VII**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 37

Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto della legge, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza del Consorzio.

Art. 38

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo 267/2000e s.m.i., se compatibili.